

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1140

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POTÌ, COLUCCI, SANGUINETI,**

*Presentata il 18 gennaio 1984*

### Ristrutturazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) è in effetti tuttora strutturata, soprattutto in periferia, così come lo era all'atto della sua costituzione risalente al lontano 1925 (regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884), allorché gli impianti, il traffico e i servizi avevano una così scarsa consistenza da non essere neppure minimamente comparabili con la situazione attuale.

Basti, infatti, considerare che soltanto nel periodo gennaio 1973-dicembre 1982, per la parte di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si sono registrati, in tema di investimenti, di circuiti e di traffico, i seguenti significativi incrementi:

*investimenti:* da lire 72,2 miliardi del 1973 a lire 362,7 miliardi del 1982;

*circuiti:* da n. 54.450 del 1973 a n. 143.148 del 1982;

*traffico:* da 895 milioni di minuti di conversazione del 1973 a 2241,6 milioni di minuti di conversazione del 1982.

Senza far cenno a più lontani precedenti e limitandosi alla scorsa legislatura, il precario assetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato evidenziato, ai fini dei necessari interventi e rimedi, in occasione dell'esame delle varie proposte di legge concernenti l'istituzione delle Direzioni compartimentali Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, proposte queste che, pur approvate dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati nel testo unificato di cui al disegno di legge n. 2081 - Atto Senato -, non ebbero seguito per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Più di recente lo stesso relatore sul bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983 ha tenuto a mettere in rilievo l'inadeguatezza dell'attuale modulo organizzativo aziendale e del pari ha fatto, con l'autorevolezza sua propria, la Corte dei conti nella relazione al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato per

l'esercizio finanziario 1982, ribadendo quanto già osservato per gli esercizi precedenti.

Stante la specifica, risaputa competenza di detta Corte giova riportare della testé menzionata relazione la parte più saliente ai fini che qui interessano:

« Allo stato, tuttavia l'organizzazione amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici resta sostanzialmente disciplinata dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, ed è caratterizzata da un notevole accentramento di competenze, cui non ha potuto ovviare neppure l'emanazione di norme potenzialmente idonee a conferire, in materia di spesa, più ampie attribuzioni agli organi periferici (\*). La mancata istituzione di uffici di ragioneria zonali ha reso praticamente inoperante la normativa di decentramento ed ha anche precluso ai dirigenti preposti agli uffici periferici l'effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. A tale lacuna legislativa, reiteratamente sottolineata dalla Corte, va ormai posto rimedio, in considerazione dei negativi riflessi che essa determina sull'efficienza dell'Azienda » (pag. 889).

Di fronte a siffatte macroscopiche, perduranti carenze è da ribadire quanto dianzi accennato e cioè che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non è rimasta inerte, bensì si è dato carico a pro-

(\*) Per una migliore comprensione del testo si riporta integralmente anche la nota di richiamo cui sul punto rimanda la Corte di conti nella citata sua relazione:

« L'articolo 13 - ultimo comma - della legge 12 marzo 1968, n. 325, aveva infatti esteso all'Ispettore generale delle telecomunicazioni (la cui funzione è esercitata dal Direttore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), nei confronti dei capi degli Ispettorati telefonici di zona, le stesse attribuzioni spettanti al Direttore generale dell'Amministrazione postale nei riguardi dei direttori compartimentali, in materia di assegnazione di fondi agli organi periferici, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di spesa.

muovere, o di sollecitare a chi di dovere, iniziative volte a porvi riparo, via via che lo stato delle cose lo imponeva.

Senonché è accaduto quel che in genere accade quando un pur modesto aggiustamento viene espressamente o tacitamente subordinato all'avvio di una trattativa globale per una riforma dell'intero sistema: si è ottenuto, cioè, finora, soltanto l'effetto di vedere inviati *sine die* anche quei provvedimenti che per la loro evidente necessità e ragionevolezza dovrebbero e debbono essere adottati in tempi brevi e prioritari.

In termini più espliciti, nell'attesa che si raggiunga il consenso delle forze politiche e sociali sulla soluzione di taluni problemi nodali della preannunciata riforma globale del settore delle telecomunicazioni, il legislatore non può esimersi, *medio tempore*, pena l'ulteriore degrado dei servizi, dal mettere in condizione l'Azienda di Stato per i servizi telefonici di far fronte alle proprie gravose incombenze, dotandola delle strutture all'uopo indispensabili.

A questo scopo, appunto, è volto il presente provvedimento con il quale si prevedono le necessarie modifiche organizzative e i connessi adeguamenti dei ruoli organici dirigenziali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In sintesi può affermarsi che dette modifiche sono improntate al conseguimento di una gestione sufficientemente agile e decentrata, obiettivo questo maggiormente riscontrabile ove si ponga mente alla disposta trasformazione e all'effettuato potenziamento degli ispettorati telefonici, e ciò in linea anche con il nuovo assetto su base regionale, che in questi ultimi tempi si è dato la Società italiana per il servizio telefonico.

In ordine ai singoli articoli del provvedimento si rappresenta quanto segue.

Con l'articolo 1 si determina la nuova organizzazione centrale e periferica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Restano ferme le attuali otto Direzioni centrali, di cui quattro amministrative e quattro tecniche.

Per quanto riguarda, invece, gli Ispettorati di zona, che assumono nuova denominazione di Direzioni compartimentali telefoniche di Stato, sono elevati da cinque a nove, dei quali cinque sono retti da dirigenti generali di livello C e quattro, ovverosia quelli di nuova istituzione, da dirigenti superiori, attesa per questi ultimi la minore entità dei compiti relativi.

L'istituzione di nuove Direzioni compartimentali si impone sia per far luogo ad un ampio decentramento con la connessa attribuzione di effettivi poteri gestionali ai dirigenti periferici, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sia per addivenire ad una più equilibrata distribuzione di competenza territoriale fra le Direzioni compartimentali. Equilibrio questo che oggi, di certo, non sussiste ove si consideri, ad esempio, la circoscrizione dell'Ispettorato V zona-Napoli che comprende parte della regione Lazio, nonché le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia e quella dell'Ispettorato IV zona-Roma la quale abbraccia gran parte della regione Lazio e le regioni Toscana, Liguria e Sardegna.

È poi previsto, nell'articolo di cui trattasi e nelle tabelle o quadri organici allegati al presente provvedimento, che il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici assume la qualifica di direttore generale di Azienda autonoma; come tale è collocato al livello di funzione B alla pari dei colleghi preposti ad altre Aziende autonome.

A collaborare con il direttore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il quale, fra l'altro, svolge anche i compiti di capo dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, è chiamato un vice direttore generale di livello C.

Per la nomina a direttore centrale e direttore compartimentale di livello C si è mantenuta ferma, nella sostanza, la norma ex articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Con l'articolo 2 si rimedia alla denunciata carenza di ragionerie periferiche prevedendo, per ciascuna Direzione compartimentale, un'annessa ragioneria.

Con lo stesso articolo si prevedono, mediante estensione di una già sperimentata norma dell'Amministrazione postale, ovverosia l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1955, le attribuzioni di controllo interno di dette ragionerie e quelle di controllo esterno che vengono demandate alle Delegazioni e Sezioni regionali della Corte dei conti.

Con l'articolo 3 si dettano criteri e modalità per stabilire le attribuzioni delle Direzioni compartimentali e fissare l'organizzazione interna di tutti gli uffici ed organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'articolo 4 reca disposizioni di attuazione e transitorie quali la sostituzione dei quadri organici della tabella XIII, allegato II, al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e il conferimento dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1984 nelle qualifiche di primo dirigente.

In ordine a tale conferimento va tenuto altresì presente che esso, già previsto per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in quella sede non fu, a torto, esteso ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Relativamente alla consistenza dei nuovi quadri organici, oltre a ciò che si è detto sub articolo 1, è da considerare che in sostanza si tratta di ritocchi aggiuntivi agevolmente ricostruibili — salvo a fornire, all'occorrenza, ulteriori elementi di dettaglio — muovendo dall'attuale situazione organizzativa interna e dal presupposto che ciascuna Direzione compartimentale è articolata (fatta eccezione per le quattro di nuova istituzione che ne hanno quattro di cui due tecnici e due amministrativi) in sei reparti di cui tre amministrativi e tre tecnici.

Con l'articolo 5 relativo alla copertura del maggiore onere derivante dal presente provvedimento si stabilisce che all'onere stesso si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dell'Azienda di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stato per i servizi telefonici, e ciò avendo riguardo anche all'andamento della consistenza numerica delle cessazioni dall'impiego a qualsiasi titolo e in qualsiasi quadro o tabella.

Di seguito, per comodità di lettura, riportiamo un prospetto della situazione attuale e delle modifiche che si ritiene opportuno introdurre con la presente proposta di legge.

## PROSPETTO ORGANICO DIRIGENZIALE

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972  
e successive modifiche).

QUALIFICHE	Attuali	Proposte	Differenze
<i>Dirigenti generali:</i>			
Dirigenti generali livello B .....	—	1	+ 1
Dirigenti generali livello C .....	9	14	+ 5
	9	15	+ 6
<i>Dirigenti amministrativi:</i>			
Dirigente superiore .....	14	17	+ 3
Primo dirigente .....	28	46	+ 18
	42	63	+ 21
<i>Dirigenti tecnici:</i>			
Dirigente superiore .....	18	19	+ 1
Primo dirigente .....	32	41	+ 9
	50	60	+ 10

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Organi dell'Azienda di Stato  
per i servizi telefonici).*

La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è suddivisa nelle seguenti direzioni centrali:

- a) amministrative:
- 1) personale e affari generali;
  - 2) patrimonio e approvvigionamenti;
  - 3) ispezione;
  - 4) ragioneria;
- b) tecniche:
- 1) commerciale e del traffico;
  - 2) impianti e lavori elettrici;
  - 3) esercizio e manutenzione;
  - 4) controllo delle concessioni.

Gli organi periferici sono le direzioni compartimentali telefoniche di Stato che hanno le seguenti circoscrizioni e sedi:

- 1) Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia con sede a Milano;
- 2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige con sede a Venezia;
- 3) Liguria e Toscana con sede a Genova;
- 4) Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise con sede a Bologna;
- 5) Lazio e Umbria con sede a Roma;
- 6) Campania e Calabria con sede a Napoli;
- 7) Puglia e Basilicata con sede a Bari;
- 8) Sicilia con sede a Palermo;
- 9) Sardegna con sede a Cagliari.

Nell'ambito delle rispettive circoscrizioni le predette direzioni possono avere, per esigenze di carattere tecnico o amministrativo, propri uffici ubicati in sede diversa da quella compartimentale.

Dalle direzioni compartimentali dipendono, altresì, gli uffici telefonici interurbani nonché le stazioni telefoniche.

Alla direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è preposto il direttore generale; alle direzioni centrali e alle direzioni compartimentali, escluse quelle per la Liguria e la Toscana, per la Puglia e Basilicata, per la Sicilia e per la Sardegna, sono preposti dirigenti generali appartenenti al quadro F allegato alla presente legge; svolge le funzioni di vice direttore generale un dirigente appartenente allo stesso quadro F.

Alle direzioni compartimentali per la Liguria e Toscana, per la Puglia e Basilicata, per la Sicilia e per la Sardegna sono preposti dirigenti superiori.

Il vice direttore generale, i direttori centrali e i direttori compartimentali, esclusi quelli per la Liguria e Toscana, per la Puglia e Basilicata, per la Sicilia e per la Sardegna, sono nominati tra i dirigenti superiori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con almeno due anni di anzianità nella qualifica.

## ART. 2.

### *(Ragionerie compartimentali).*

A ciascuna direzione compartimentale è annessa una ragioneria compartimentale retta da un funzionario con qualifica di primo dirigente del quadro G, allegato alla presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, si applicano anche alle direzioni compartimentali telefoniche di Stato e le funzioni di controllo sono esercitate, nell'ambito della circoscrizione territoriale di ciascuna direzione, dalle delegazioni regionali della Corte dei conti dei capoluoghi dove hanno sede le direzioni stesse e, a seconda delle rispettive competenze, dalla Sezione di



controllo della Corte dei conti presso la regione Sicilia e da quella per la regione Sardegna.

ART. 3.

*(Organizzazione interna degli uffici).*

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a stabilire le attribuzioni delle direzioni compartimentali al fine di attuare il più ampio decentramento delle competenze e lo snellimento delle procedure.

Con le stesse modalità si provvede, altresì, nei limiti delle dotazioni organiche:

a) alla ripartizione interna delle direzioni centrali in reparti e dei reparti in sezioni;

b) alla ripartizione interna delle direzioni compartimentali e degli altri uffici e organi periferici.

ART. 4.

*(Tabelle organiche, disposizioni di attuazione e transitorie).*

I quadri F, G ed H della tabella XIII, allegato II, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e i direttori centrali dell'azienda stessa sono immessi nelle corrispondenti qualifiche e funzioni del nuovo quadro F, conservando le anzianità acquisite.

Per il conferimento dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1984 nelle qualifiche di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi quarto, quinto e sesto, della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

ART. 5.

*(Copertura dell'onere finanziario).*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

TABELLA XIII

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Livello di funzioni	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONI	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO F. - *Dirigenti generali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

B	Direttore generale di azienda autonoma .....	1	Direttore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (a) .....	1						
C	Dirigente generale (b) .....	14	<table> <tbody> <tr> <td>Vice direttore generale .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Direttore centrale .....</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Direttore compartimentale .....</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Vice direttore generale .....	1	Direttore centrale .....	8	Direttore compartimentale .....	5	
Vice direttore generale .....	1									
Direttore centrale .....	8									
Direttore compartimentale .....	5									

a) Esercita anche le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432 e successive modificazioni e integrazioni.

b) Dei quali non meno di cinque provenienti dal quadro G, non meno di quattro provenienti dal quadro H, rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di vice direttore generale, di direttore centrale amministrativo e di direttore centrale tecnico.

Segue: TABELLA XIII

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Livello di funzioni	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONI	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO G. - *Dirigenti amministrativi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

D	Dirigente superiore .....	17	Vice direttore centrale e vice direttore compartimentale .....	9
			Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale e direttore compartimentale delle sedi di minore importanza .....	8
E	Primo dirigente .....	46	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici, vice consigliere ministeriale e vice direttore compartimentale delle sedi di minore importanza .....	46

Segue: TABELLA XIII

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Livello di funzioni	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONI	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO H. - *Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

D	Dirigente superiore .....	19	Vice direttore centrale e vice direttore compartimentale .....	6
			Consigliere ministeriale, ispettore generale e direttore compartimentale delle sedi di minore importanza .....	13
E	Primo dirigente .....	41	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici e vice consigliere ministeriale .....	41
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e vice direttore compartimentale delle sedi di minore importanza .....	